



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIII - n. 1-2018
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

25



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

La rilevanza probatoria dei registri ecclesiastici nel processo penale (Nota a Cass. Pen., Sez. pen. III, 15 febbraio 2016, n. 6104)

PIERPAOLO DELL'ANNO

1. Premessa

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha offerto interessanti precisazioni in ordine ad una tematica di particolare interesse, vale a dire quella del rango probatorio dei registri ecclesiastici nel processo penale¹.

La Corte di Cassazione si pronuncia su un ricorso con cui veniva impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo confermava quella emessa dal tribunale di Termini Imerese con la quale il ricorrente era condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione per il reato (capo a) previsto dall'art. 61 c.p., n. 9 e art. 609-bis c.p. perchè, durante una giornata trascorsa al mare con il pretesto di insegnargli a nuotare, costringeva un minore di 17 anni, a subire atti sessuali e, segnatamente, toccamenti del pene. Veniva riconosciuta l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto. L'imputato veniva altresì condannato per il reato previsto dall'art. 61 c.p., n. 9 e art. 609-bis c.p. perchè, su un tratto di spiaggia, dopo aver convinto il diciassettenne, affetto da deficit cognitivo lieve, oligofrenia lieve e disturbo affettivo bipolare, a togliersi il costume e farsi fotografare nudo ed avergli avanzato esplicite proposte sessuali, avendo questi opposto un rifiuto allontanandosi, lo afferrava per un braccio e, dopo aver invano tentato di indurlo a praticargli un rapporto orale, trattenendolo per i fianchi lo costringeva a subire un rapporto sessuale di tipo orale. Ed infine per il reato previsto dall'art. 61 c.p., n. 9 e art. 56-609-bis c.p. perchè, dopo aver convinto un diciannovenne affetto da deficit cognitivo lieve, di oligofrenia lieve e disturbo affettivo bipolare, a seguirlo presso la propria abitazione, gli proponeva di guardare insieme un film di genere pornografico e "di fare come l'altra volta", alludendo al rapporto orale intrattenuto in altra occasione, così compiendo atti idonei, diretti in modo non equivoco ad indurre lo stesso a compiere atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica; con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto.

I motivi di ricorso si fondavano, tra l'altro, sulla violazione del diritto di difesa del ricorrente avuto riguardo alle date dei fatti come incompatibili con la documentazione prodotta dalla difesa.

¹ CARLO BONZANO, *I mezzi di prova*, in *Soggetti. Atti. Prove*, Vol. I, a cura di Spangher, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher-Marandola-Garuti-Kalb, UTET, Torino, 2015, pp. 820 ss.; PAOLO FERRUA, *La prova nel processo penale*, Giappichelli, Torino, 2016, *passim*; ALFONSO FURGIUELE, *La prova per il giudizio nel processo penale*, Giappichelli, Torino, 2007; PAOLO TONINI- CARLOTTA CONTI, *La prova penale*, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 123 ss.; ANGELO ZAMPAGLIONE, *Bussola Prova*, in *Il Penalista*, Giuffrè, Milano, settembre 2015, *on line*.

Ed invero, quanto alla documentazione prodotta ed acquisita nel giudizio d'appello, finalizzata nell'ottica difensiva a dimostrare l'estraneità del ricorrente ai fatti contestatigli, la Corte territoriale ha affermato, tra le altre cose, che nessun valore probatorio doveva essere attribuito al "registro delle Sante messe" della chiesa parrocchiale dove prestava servizio il ricorrente, sul rilievo che detto registro relativo all'anno 2003 non aveva le caratteristiche di un documento fidefacente, trattandosi di un atto custodito dalla parrocchia nel quale venivano registrate le messe celebrate da ogni sacerdote, che ivi svolgeva la sua attività, con l'indicazione delle persone per cui la funzione era stata celebrata e con l'indicazione delle offerte ricevute. Affermava la Corte di appello che, nel nostro ordinamento, a tale registro non può attribuirsi la natura di documento che faccia fede fino a querela di falso, poichè, tra l'altro, la firma apposta in relazione ai giorni delle messe da ciascun sacerdote non è nè controllata, nè vergata da un pubblico ufficiale, senza contare, poi, che qualunque soggetto avrebbe potuto apporre la firma di altri in qualsiasi momento, con la conseguenza che la compilazione di detto registro appare rimessa alla libertà di coscienza di ciascun sacerdote senza alcun controllo o verifica.

Partendo da quest'ultima affermazione, la Suprema Corte concorda con la Corte territoriale laddove deve ritenersi fuori discussione la natura non fidefacente delle attestazioni contenute nel "Registro delle Sante messe".

L'assunto non inibisce alla Suprema Corte di precisare che residua la natura di documento dell'atto prodotto e come tale rappresentativo di fatti (art. 234 cod. proc. pen.). Ne consegue "che la veridicità dei fatti riprodotti in un documento non può essere negata sul presupposto della natura non fidefacente dell'atto, che serve per attribuire ad esso una presunzione di genuinità e di veridicità, ma non vale l'inverso, nel senso che un atto non fidefacente, se non può valersi di quella presunzione, non è detto che perciò stesso difetti di genuinità e veridicità".

2. La prova documentale nel processo penale

Per poter comprendere il percorso motivazionale della sentenza, è necessario premettere che il la dottrina moderna definisce il documento come "quella rappresentazione di un fatto che è incorporata su di una base materiale con un metodo analogico o digitale"². La peculiarità del mezzo di prova si coglierebbe, dunque, non nella rappresentazione (che può consistere nella riproduzione, comunque effettuata, di un fatto oggetto di prova), bensì nell'incorporamento e nella possibilità di formulare un giudizio circa l'esistenza di un fatto o atto, nonché la possibilità di sussumere il fatto o atto sotto una fattispecie normativa.

I documenti si classificano in diretti e indiretti³. Nei primi la riproduzione degli atti o fatti avviene istantaneamente (ad esempio un video o una fotografia), nei secondi occorre il filtro interpretativo dell'uomo (ad esempio una scrittura privata).

Con riguardo ai documenti, si parla di: materia, mezzo e contenuto.

Per materia si intende la res, ovvero il supporto su cui vengono apportati segni, che in un secondo tempo verranno utilizzati per attestare un atto o fatto.

² PAOLO TONINI- CARLOTTA CONTI, *La prova penale*, cit., p. 183.

³ PIERFRANCESCO BRUNO, *Prova documentale*, in *Dig. disc. pen.*, X, Utet, Torino, 1995, pp. 384 ss.

Con riguardo al mezzo può individuarsi una duplice valenza: o inteso come di modalità di comunicazione (ad esempio verbale), o inteso come strumento con cui il fatto oggetto del documento viene impresso sulla res, (ad esempio una penna).

Con riguardo al contenuto, inteso come fatto documentato, notevole rilievo assumono le dichiarazioni di colui che forma il documento.

A differenza del documento, inteso nella sua tripartizione sopra riproposta, la documentazione è invece l'attività del rappresentare, ovvero la serie di condotte utili a formare il documento⁴.

La documentazione può essere posta in essere o da soggetti qualificati⁵, dunque fidefacente, come ad esempio notai o altri pubblici ufficiali (in questo caso si parla di documento eterografo, ovvero formato da un soggetto diverso dall'autore) oppure dai soggetti privati (in tale caso può aversi un documento autografo, cioè formato dall'autore, o eterografo).

Il documento è sempre strumentale alla dimostrazione delle vicende di rilevanza giuridica che in esso risultino rappresentate.

Per documento dichiarativo, poi, si intende quello rappresentativo di un particolare fatto, appunto una dichiarazione, proveniente da chi ha formato il documento stesso.

Il documento contenente una dichiarazione, comunque, può costituire prova del fatto narrato e può essere ammesso a norma dell'art. 190 c.p.p., atteso che l'art. 234 non distingue tra rappresentazioni di fatti e rappresentazione di dichiarazioni.

Rimane salvo, comunque, il diritto dell'imputato a confrontarsi con l'autore della dichiarazione contenuta nel documento, mediante eventuale richiesta, a titolo di controprova, dell'escussione del dichiarante; sicché in caso di rigetto della richiesta il documento sarebbe inutilizzabile ai sensi dell'art. 526, comma 1-bis.

Nel nostro ordinamento, è ammessa l'utilizzabilità dei documenti dichiarativi, ponendo espresso divieto probatorio soltanto in relazione alle dichiarazioni anonime contenute in un documento.

Al riguardo si è espressa la Corte costituzionale che nella sentenza 17 marzo 1992 n. 142 riguardante l'ammissibilità del cosiddetto documento dichiarativo, ha stabilito che l'art. 234 c.p. individua il documento in funzione della sua idoneità a rappresentare, senza distinzione tra i diversi mezzi di rappresentazione e cose rappresentate, "senza operare una distinzione tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni".

L'art. 234 c.p.p. comprende così nella categoria dei documenti non solo gli scritti rappresentativi di dichiarazioni descrittive (narrazione di un avvenimento) o esecutive (un ordine o la promessa di cui consista un contratto) bensì qualsiasi oggetto idoneo a rappresentare fatti, persone o cose. Indi qualsiasi oggetto rappresentativo⁶ purché questo si sia formato fuori dal processo nel quale si chiede o si dispone che ne faccia ingresso.⁷

La Corte di Cassazione ha ritenuto far rientrare nella nozione di documento dichiarativo, ad esempio, il certificato medico rilasciato dal pronto soccorso che, sebbene formato per fini sanitari, raccoglie informazioni rilevanti ai fini della procedibilità⁸,

⁴ CARLO BONZANO, *I mezzi di prova*, cit., pp. 820 ss.

⁵ CARLO BONZANO, *I mezzi di prova*, cit., pp. 820 ss.

⁶ Cfr. C. Cost., 30 marzo 1992, n. 142, CP, 1992, 1986, con nota di MAZZA, *Formazione del fascicolo dibattimentale ed acquisizione di documenti dichiarativi*.

⁷ V. Cass., Pen., Sez. V, 21 settembre 1992, n. 10654, Bolamperti, FI, 1993, II, 1 e CP, 1992, II, 392 ss.

⁸ Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 1998, n. 3259.

ovvero il verbale di ricognizione dei beni pignorati formato dall'incaricato delle vendite giudiziarie che riporta le dichiarazioni rese dal custode o dal proprietario dei beni pignorati e che possiedono valore di confessione extragiudiziale⁹, o ancora le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare, costituendo informazioni utili al fine di ricostruire la vita societaria di un'impresa¹⁰.

Ormai consolidato è l'assunto secondo i rilievi satellitari dello stato dei luoghi, posti in essere da un ente pubblico, che ne certifichi l'autenticità e la provenienza sono equiparati ai rilievi fotografici e rappresentano, pertanto, ex art. 234 c.p.p., prove documentali, potendo pertanto essere sempre acquisite e utilizzate dal giudice ai fini della decisione¹¹.

Con riguardo alle sentenze non definitive, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno confermato l'orientamento secondo cui la sentenza non ancora irrevocabile è utilizzabile ai fini della prova del fatto storico documentato, con esclusione di ogni ricostruzione e valutazione effettuata dal giudice, dovendosi ritenere documento idoneo a provare i fatti processuali che rappresenta¹².

In coerenza con la previsione concernente la prova testimoniale, è vietata l'acquisizione di documenti concernenti le voci correnti nel pubblico intorno ai fatti o la moralità delle parti e dei testimoni (art. 234, comma 3 c.p.p.), mentre è consentita l'acquisizione di documenti necessari al giudizio sulla personalità dell'imputato ed eventualmente della persona offesa, tra cui quelli esistenti presso uffici pubblici di servizi sociali o presso gli uffici di sorveglianza (art. 236, comma 1 c.p.p.).

Allo scopo di verificare la credibilità dei testimoni possono essere acquisiti, poi, i certificati del casellario giudiziale e le sentenze irrevocabili e le sentenze straniere riconosciute (art. 236, comma 2 c.p.p.).

Altrettanto acquisibili, anche di ufficio, sono i documenti provenienti dall'imputato, benché sequestrati presso altri o da altri prodotti (art. 237 c.p.p.).

I documenti possono essere valutati ai fini probatori solo a condizione che ne sia noto l'autore, per cui i documenti anonimi non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati a meno che non costituisca corpo di reato (art. 240, comma 1 c.p.p.); nel qual caso deve essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga (art. 235).

In conseguenza della legge 20 novembre 2006, n. 281, è stata estesa l'area dell'art. 240 c.p.p. con conseguente estensione del concetto di documenti anonimi e della relativa disciplina, con riguardo ai documenti, ai supporti e agli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti, ed ai documenti formati mediante la raccolta illegale di informazioni.

Infatti, nelle suddette ipotesi è prescritta la segregazione e la custodia in luogo protetto da parte del pubblico ministero, il divieto di copia e la non utilizzabilità del contenuto dei documenti, salvo che come notizia di reato e la loro distruzione entro un breve termine, previa instaurazione di udienza camerale da parte del giudice con la

⁹ Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 2003, Volterrani, in *Arch. Nuova proc. pen.*, 2005, 262.

¹⁰ Cass. pen., sez. V, 5 ottobre 2004, Canavini, in *Arch. Nuova proc. pen.*, 2005, 613.

¹¹ Cass. pen., sez. V, 11 gennaio 2011, n. 7585, I., in *CED Cass. pen.* 2011.

¹² Cass., Sez. Un., 20 settembre 2005, Mannino, in *Arch. Nuova proc. pen.*, 2005, 649; Cass. pen., sez. V, 22 gennaio 2010, n. 11905, D. e altro, in *CED Cass. Pen.* 2010.

partecipazione delle parti interessate.

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 173/2009, non solo è stato sancito che l'udienza camerale si svolga nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 401, comma 1 e 2) c.p.p., ma che il verbale di distruzione, a differenza di quanto previsto costituisce una forma sostituiva del corpo del reato, per deve essere dettagliato, anche mediante la descrizione dell'attività di intercettazione della detenzione e dell'acquisizione del materiale, ma senza alcun riferimento al contenuto delle informazioni assunte in maniera illegale.

Di particolare rilievo è poi, la disciplina prevista per l'ingresso nel processo di verbali di prova di altri procedimenti (art. 238 c.p.p.), ivi compresi quelli stranieri (ai sensi dell'art. 78 disp. att.), quali documenti, attesa la loro provenienza e formazione al di fuori del processo ad quem.

L'acquisizione di tali documenti probatori è ammessa solo quando si tratti di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento (art. 238, comma 1 e 2 c.p.p.), ma non mediante lettura in tale sede, e sempre che, quando si tratti di prova dichiarativa, abbiano partecipato alla sua assunzione gli imputati o i loro difensori, fermo rimanendo il diritto delle parti di ottenere ai sensi dell'art. 190 c.p.p. l'esame diretto dei dichiaranti, salvo che non si proceda per uno dei reati previsti dall'art. 190-bis c.p.p..

I verbali di prova dichiarativa, comunque, salvo il consenso da parte dell'imputato alla loro acquisizione, potranno essere utilizzati esclusivamente per contestazioni dibattimentali nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 500 e 503 (art. 238, comma 4 c.p.p.).

Infine, è sempre ammessa l'acquisizione della documentazione di atti compiuti in altri procedimenti che per cause sopravvenute non sono più ripetibili (art. 238, comma 3 c.p.p.), sempre che la sopravvenuta irripetibilità sia dovuta a fatti o circostanze che risultino imprevedibili.

Riguardo alla valutazione della prova documentale, per essa sussistono canoni peculiari: infatti, sul documento va effettuata una doppia valutazione, relativa tanto alla base materiale quanto alla rappresentazione in essa contenuta.

Precisamente, la base materiale deve riprodurre fedelmente la rappresentazione, mentre la rappresentazione deve essere attendibile, cioè deve riprodurre fedelmente il fatto storico a cui fa riferimento¹³.

Il dibattimento è la fase "privilegiata" di valutazione della prova: infatti, questa operazione è finalisticamente orientata a guidare il giudice nell'emissione della decisione con la quale si conclude il processo. Nella fase dibattimentale si attua la cosiddetta valutazione probatoria complessiva, perché il giudice prende in considerazione l'intero patrimonio conoscitivo che si è formato, in maniera quasi alluvionale, fase dopo fase, nel corso del procedimento. Egli, nell'emettere la sentenza, deve tener conto di tutti i dati disponibili e deve svolgere un ragionamento coerente, il cui esito non contrasti con le prove acquisite.

In quest'affermazione, si può ritenere che emergano le tre funzioni principali dei mezzi di prova: quella di essere strumento di ricerca della verità; quella di costituire il supporto per l'accoglimento dell'ipotesi ricostruttiva del fatto ritenuta più convincente dal giudice; quella di rappresentare il punto di riferimento per la determinazione dell'ipotesi oggettivamente più attendibile.

¹³ GIULIO UBERTIS, *Documenti e oralità nel nuovo processo penale*, in *Studi in onore di G. Vassalli*, II, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 303 ss.

Infine, se si guarda la disciplina della prova documentale filtrandola alla luce dei principi del giusto processo così come attuati al momento nel nostro ordinamento, è possibile affermare che essa non si conforma completamente a tutte le componenti del suddetto principio.

Innanzitutto, in quest'istituto manca ogni forma di contraddittorio sia tra le parti sia, soprattutto, nella formazione della prova: infatti, il documento è un'entità preesistente e preformata rispetto al processo, la quale, una volta ritenuta ammissibile, non viene assunta, ma immediatamente acquisita. È palese, quindi, che quanto più ampio è il ricorso a tale mezzo di prova, tanto più lontani si è dal perseguimento di un giusto processo.

Nell'affermare il contraddittorio come metodo, la Costituzione impone il metodo dialogico di formazione della prova¹⁴, il quale, se attuato in maniera conforme alle intenzioni del legislatore costituzionale, lascerebbe ben poco spazio all'utilizzazione della prova documentale.

Tuttavia, la prova documentale rispecchia, in maniera molto più trasparente di quanto possa fare qualunque altro mezzo di prova, un'altra componente fondamentale del giusto processo, cioè la ragionevole durata.

Il contraddittorio, invece, sembra essere garantito, nel rito ordinario, proprio da una corretta utilizzazione dello strumento documentale, che ha un proprio ruolo ben individuato, che non si può semplificare nella mera ausiliarietà alla prova orale. Se non ci fosse la possibilità di servirsi delle prove scritte, si giungerebbe infatti al paradosso di un processo funzionale al perseguimento di tutte le garanzie possibili ed immaginabili, ma dall'andamento farraginoso e lento e, dunque, ad un processo necessariamente non giusto¹⁵.

3. La decisione della Suprema Corte

Venendo al merito della decisione in commento, la Suprema Corte ha precisato, che per la Corte di appello, nel nostro ordinamento, ai registri ecclesiastici non può attribuirsi la natura di documento che faccia fede fino a querela di falso, poichè, tra l'altro, la firma apposta in relazione ai giorni delle messe da ciascun sacerdote non risulta nè controllata, nè vergata da un pubblico ufficiale, senza contare, poi, che qualunque soggetto avrebbe potuto apporre la firma di altri in qualsiasi momento, con la conseguenza che la compilazione di detto registro appare rimessa alla libertà di coscienza di ciascun sacerdote senza alcun controllo o verifica.

La Suprema Corte conviene con la Corte territoriale in ordine e dunque ritenersi fuori discussione la natura non fidefacente delle attestazioni contenute nel "Registro delle Sante messe".

Tuttavia – ha cura di precisare la Suprema Corte – rimane la natura di documento dell'atto prodotto e come tale rappresentativo di fatti (art. 234 cod. proc. pen.). Ne consegue che la veridicità dei fatti riprodotti in un documento non può essere negata

¹⁴ Così CARLOTTA CONTI, *Contraddittorio*, in *Dig. disc. pen.*, Utet, Torino, 2013, pp. 105 ss.; MARIO CHIAVARIO, *Giusto processo (processo penale)*, in *Enc. giur.*, XV, Treccani, Roma, 2001, pp. 16 ss.; GIOVANNI CONSO, *Considerazioni in tema di contraddittorio nel processo penale italiano*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, pp. 405 ss.; GIULIO GARUTI, *Il contraddittorio nelle dinamiche dell'accertamento penale*, in *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di Dean, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 180 ss.

¹⁵ GIULIO UBERTIS, *Documenti e oralità nel nuovo processo penale*, cit., pp. 303 ss.

sul presupposto della natura non fidefacente dell'atto, che serve per attribuire ad esso una presunzione di genuinità e di veridicità, ma non vale l'inverso, nel senso che un atto non fidefacente, se non può valersi di quella presunzione, non è detto che perciò stesso difetti di genuinità e veridicità.

Sotto tale aspetto, la Suprema Corte evidenzia che la Corte territoriale "avrebbe dovuto perciò meglio indagare sulla natura dell'atto prima di licenziarlo con una motivazione manifestamente illogica".

Ed invero, il registro ecclesiastico rientra nel novero di quelli compiuti sulla base di norme poste da un ordinamento giuridico (quello della Chiesa) diverso dall'ordinamento giuridico italiano e che disciplinano situazioni rilevanti per l'ordinamento canonico, che tuttavia sono state adattate all'esigenza di assicurare garanzia a diritti fondamentali tutelati dallo Stato, come il diritto alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali, nei confronti degli appartenenti alle confessioni religiose. Tra i dati sensibili vanno infatti ricompresi quelli di carattere religioso.

Si tratta di dati che possono essere oggetto di trattamento da parte dei soggetti più vari e tra essi naturalmente le confessioni religiose, per le quali tale attività, in alcuni casi, può anche rientrare nell'ambito dell'autonomia confessionale riconosciuta ai sensi degli artt. 7 e 8 Cost.

Proprio per tale motivo, il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 "codice in materia di protezione dei dati personali" ha stabilito per esse un regime speciale, prevedendo all'art. 26, comma 3, lett. a), che il trattamento "dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero di enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni", possa essere effettuato senza il rispetto delle regole generali di cui al primo comma del medesimo art., ovvero senza il consenso scritto dell'interessato e senza la previa autorizzazione del garante.

Viene comunque precisato che le confessioni religiose "determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del garante".

La Chiesa cattolica ha ottemperato all'obbligo di munirsi di un apposito strumento normativo di garanzia e, con la promulgazione ad opera della CEI del decreto generale 20 ottobre 1999, n. 1285, ha emanato disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza.

Lo scopo (art. 1) è quello di garantire che il trattamento dei dati personali relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si svolga nel rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal canone 220 del codice di diritto canonico. I successivi artt. si occupano quindi della disciplina relativa ai registri (art. 2), agli archivi (art. 3), agli elenchi e schedari (art. 4), al segreto d'ufficio (art. 7), alla funzione di vigilanza del Vescovo diocesano (art. 9) e infine al risarcimento dei danni e alle sanzioni (art. 10). Con il termine "registro" si intende il volume nel quale sono annotati, in successione cronologica e con indici, l'avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l'appartenenza o la partecipazione (art. 21).

Il parroco, come pure il rettore di una chiesa o di un altro luogo pio in cui si è soliti ricevere offerte di messe, devono avere un registro speciale (Registro delle sante messe) nel quale annotare accuratamente il numero delle messe da celebrare, l'intenzione, l'offerta data e l'avvenuta celebrazione (can. 958, 1). L'ordinario ha l'obbligo di esaminare ogni anno tali registri, personalmente o per il tramite di altri (can. 958, p. 2).

Perciò, i registri ecclesiastici, quando contengono dati sensibili (come il Registro delle Sante messe che contiene oltre al nominativo del sacerdote celebrante anche l'indicazione delle persone per cui la messa è celebrata e dell'offerta ricevuta), obbligano alla loro elaborazione che “di norma è effettuata direttamente dai soggetti che legittimamente li acquisiscono o li detengono” (art. 5 D.G. CEI 1285 del 1999) e soprattutto alla loro conservazione per cui il “responsabile è tenuto all'osservanza delle norme canoniche riguardanti la diligente custodia, l'uso legittimo e la corretta gestione dei dati personali” (art. 61); “(...) salvo diverse disposizioni del Vescovo diocesano, i registri, gli atti, i documenti, gli elenchi e gli schedari devono essere custoditi in un ambiente di proprietà o di esclusiva disponibilità dell'ente, destinato a questo scopo e sicuro; in mancanza di un ambiente con tali caratteristiche, essi devono essere custoditi in un armadio collocato in locali di proprietà o di esclusiva disponibilità dell'ente, con sufficienti garanzie di sicurezza e di inviolabilità” (art. 62); “il responsabile dei registri deve denunciare quanto prima all'autorità ecclesiastica competente e, se del caso, anche all'autorità civile, ogni incursione nell'archivio che abbia causato sparizione, sottrazione o danneggiamento di registri, atti, documenti pubblici, elenchi e schedari contenenti dati personali” (art. 63). Si tratta dunque di documenti precostituiti, che sono soggetti ad un particolare regime, che trovano fondamento in interessi che trascendono quello del singolo ministro del culto celebrante, che sono sottoposti ad una rigorosa conservazione e protezione per fini di sicurezza ed a un preordinato un sistema di controllo (la stessa Corte d'appello da infatti atto che il registro è custodito dalla Parrocchia e di esse è responsabile il parroco don Z. F.).

Dunque, le affermazioni secondo le quali “la compilazione di detto registro appare rimessa, infatti, alla libertà di coscienza di ciascun sacerdote senza alcun controllo o verifica” e “che qualunque soggetto avrebbe potuto apporre la firma di altri in qualsiasi momento” sono per la Suprema Corte manifestamente illogiche perchè - tenuto anche conto della natura del documento, della sua formazione e della sua tenuta - “*la giustificazione addotta per valutare la prova a discarico è, all'evidenza, priva di qualunque e pur minima plausibilità, valorizza una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica), non si fonda realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi)*”.

4. *Brevi osservazioni*

Orbene, con la sentenza in commento la Suprema Corte ha affermato che il registro ecclesiastico rientra nel novero di quelli compiuti sulla base di norme poste da un ordinamento giuridico (quello della Chiesa) diverso dall'ordinamento giuridico italiano e che disciplinano situazioni rilevanti per l'ordinamento canonico, che tuttavia sono state adattate all'esigenza di assicurare garanzia a diritti fondamentali tutelati dallo Stato, come il diritto alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali, nei confronti degli appartenenti alle confessioni religiose. Non vi è dubbio, infatti, che tra i dati sensibili vanno ricompresi quelli di carattere religioso.

Si tratta dunque di documenti precostituiti, che sono soggetti ad un particolare regime, che trovano fondamento in interessi che trascendono quello del singolo ministro del culto celebrante, che sono sottoposti ad una rigorosa conservazione e protezione per fini di sicurezza ed a un preordinato sistema di controllo.

Sotto un differente profilo, sempre sul tema dei rapporti tra documenti e tutela della *privacy*, la giurisprudenza¹⁶ ha affermato che le videoregistrazioni costituiscono una prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell'art. 234 c.p.p. ed è irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale. Viene precisato in motivazione come in tale contesto è del tutto irrilevante che le registrazioni siano state effettuate, in conformità o meno delle istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, non costituendo la disciplina sulla *privacy* sbarramento all'esercizio dell'azione penale.

Sulla base di tale parallelismo, ed attribuita ai registri ecclesiastici valenza ex art. 234 c.p.p., è possibile affermare che gli stessi sono soggetti alla doppia valutazione, relativa tanto alla base materiale quanto alla rappresentazione in essa contenuta: la base materiale deve riprodurre fedelmente la rappresentazione, mentre la rappresentazione deve essere attendibile, cioè deve riprodurre fedelmente il fatto storico a cui fa riferimento. Naturalmente, in tale operazione, si dovrà tener conto del rispetto delle norme poste dall'ordinamento giuridico della Chiesa, adattate all'esigenza di assicurare garanzia a diritti fondamentali tutelati dallo Stato, come il diritto alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali, nei confronti degli appartenenti alle confessioni religiose.

¹⁶ Cass. pen., Sez. II, 31 gennaio 2013, n. 6812.

ISSN 1970-5301